



ACCORDO QUADRO
TRA
IL COMANDO UNITÀ FORESTALI AMBIENTALI E
AGROALIMENTARI CARABINIERI
E
IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

Il COMANDO UNITÀ FORESTALI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI (*di seguito denominato CUF*) con sede e domicilio fiscale in Via Giosuè Carducci n. 5, 00187 Roma, rappresentato dal Comandante, Gen. C.A. Antonio Pietro Marzo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Arma,

e

il CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (*di seguito denominato CREA*), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, con sede in via della Navicella n. 2/4, 00184 Roma, rappresentato, ai sensi della delega di cui alla Delibera n. 10/2021 del Consiglio di Amministrazione del CREA, dal Direttore generale, Dott. Stefano Vaccari, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare* e relativo *Testo Unico delle disposizioni regolamentari* (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90);

VISTI i peculiari compiti nel settore della tutela dell'ambiente attribuiti all'Arma dei Carabinieri, in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO che il CUF esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei Carabinieri dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, di compiti in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle biodiversità animale e vegetale, nonché di prevenzione e repressione degli illeciti nel settore agroalimentare e di studio in ordine alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, e al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste;

VISTI i compiti e le finalità definiti dallo Statuto, ai sensi del quale il CREA è riconosciuto quale ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione, istituito con D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria;

VISTO che le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che la conservazione dell'ambiente richiede sinergie tra istituzioni per tutelare un patrimonio che è parte fondamentale dell'identità nazionale;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che promuova attività di ricerca, studio e analisi, anche nel settore dell'innovazione tecnologica, e iniziative divulgative sui temi della tutela ambientale, del monitoraggio forestale e della valorizzazione della biodiversità, a beneficio del sistema Paese, contribuendo alla diffusione di una cultura ambientale;

sottoscrivono il presente

ACCORDO QUADRO

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Accordo disciplina l'attività di collaborazione tra il CUFA e il CREA, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le aree prevalenti di collaborazione sono individuate nei seguenti ambiti:
 - iniziative per la salvaguardia del territorio, anche di carattere divulgativo, per la diffusione della “*cultura ambientale*”;
 - attività di ricerca sulle tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile;
 - progetti di ricerca, conservazione e monitoraggio nel settore agroforestale e ambientale, con particolare riferimento agli *habitat* e alle specie esistenti nelle Riserve Naturali gestite dal CUFA e nei siti di *Rete Natura 2000*, ai sensi della direttiva “*Habitat*” 43/93/CEE alla rete;
 - supporto tecnico-scientifico da parte del CREA per la realizzazione dei programmi di monitoraggio ambientale di cui alla rete Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali (CONECOFOR) *International Co-operative Programme (ICPF)* e *Long Term Ecological Research (LTER)*;
 - formazione e aggiornamento professionale;
 - sviluppo di sinergie progettuali tra il CREA e i Centri Nazionali Carabinieri Biodiversità del CUFA;
 - sviluppo e utilizzazioni di nuove tecnologie per il monitoraggio ambientale (*cartografia e inventari di uso e copertura del suolo, sensoristica su APR, dati satellitari*);
 - analisi dei dati sulla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio forestale italiano, così come determinato dall'*Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC)*.

3. Qualora se ne ravvisi la necessità, il *Comitato di coordinamento*, cui al successivo art. 3, potrà individuare ulteriori ambiti di collaborazione.
4. Le Parti si impegnano a verificare la possibilità di partecipazione congiunta a bandi anche di livello europeo, per il finanziamento di specifici progetti di comune interesse.
5. Le attività di collaborazione saranno regolate da successivi accordi attuativi per lo svolgimento, in partenariato, di specifici “*progetti*” di ricerca, di sviluppo e di innovazione, da sottoporre, preventivamente e *ratione materie*, all’esame e all’autorizzazione dei competenti Uffici dello Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Art. 2

Accordi attuativi

1. Il rapporto di collaborazione tra il CUFA e il CREA si svolgerà sulla base di attività nei settori indicati nell’art. 1, definiti in appositi accordi attuativi, anche nella forma di *partnership* di progetto, definiti dal *Comitato di coordinamento* di cui all’art. 3, che preciseranno in dettaglio l’oggetto delle attività che saranno svolte da entrambe le Parti, gli aspetti di natura tecnica e organizzativa, i relativi responsabili, nonché gli eventuali regimi di proprietà intellettuale ed industriale, fatto salvo quanto già concordato nel presente atto al successivo art. 4 (*Disciplina della proprietà intellettuale*).
2. Detti accordi attuativi, una volta approvati e sottoscritti da entrambe le Parti, diverranno parte integrante del presente Accordo quadro.

Art. 3

Modalità esecutive

1. Le Parti si impegnano a costituire, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’intesa, un *Comitato di coordinamento*, con funzioni tecnico-operative per l’effettiva attuazione del presente Accordo:
 - composto da:
 - due membri del CREA, tra cui il Direttore generale;
 - due rappresentanti del CUFA, il Vice Comandante e il Capo Ufficio Progetti, Convenzioni Educazione ambientale;
 - i cui compiti saranno definiti nella prima riunione del Comitato stesso con apposito documento di programma verificato, integrato e reso operativo mediante sottoscrizione tra le stesse Parti.
2. Ai fini della redazione degli accordi attuativi di cui all’art. 2, il *Comitato di coordinamento* si avvarrà di personale qualificato nelle tematiche di comune interesse riepilogate nell’art. 1, previamente indicato da ciascuna Parte in un apposito elenco.
3. Il *Comitato di coordinamento* è convocato su richiesta anche di una sola delle Parti e si riunirà con cadenza almeno semestrale presso la sede di volta in volta concordata tra le Parti, per esaminare le tematiche di interesse, al fine di procedere alla definizione dei predetti accordi.

Art. 4

Disciplina della Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà, intellettuale e industriale, su brevetti e competenze, restano regolati dalla normativa di legge vigente.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del presente Protocollo verranno e/o potrebbero essere utilizzati know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di sfruttamento industriale e/o commerciale a qualunque titolo.
3. I risultati prodotti nell'ambito del presente Accordo o degli specifici accordi discendenti, si intendono di proprietà della Parte che li ha generati.
4. La titolarità dei risultati derivanti dalle attività comuni sarà di norma di proprietà paritetica delle Parti ed in ogni caso le Parti saranno tenute a definire all'interno dei relativi atti, o in un apposito accordo scritto, le modalità di gestione, eventuale protezione mediante diritti di privativa industriale, nonché utilizzo e sfruttamento di detti risultati congiunti.
5. Resta fermo che gli autori e/o inventori delle predette opere d'ingegno, nell'ambito delle attività svolte in base al presente Accordo, mantengono il diritto morale ad essere riconosciuti come tali.
6. Le Parti potranno in ogni caso liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno e per finalità correlate alla propria missione istituzionale, i sopra citati risultati.
7. Le Parti potranno, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo darne congruo anticipo all'altra Parte e richiederne l'assenso, nonché citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.
8. Nelle more della pubblicazione dei risultati delle ricerche, le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui siano a conoscenza in forza del presente impegno.

Art. 5

Sicurezza dei luoghi delle attività

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il datore di lavoro/responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti, compresi eventuali collaboratori, nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
4. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 6

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisire conoscenze per gli scopi del presente Protocollo e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni dell'accordo.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Protocollo, ovvero erano già note alla Parte che le ha ricevute o da essa indipendentemente sviluppate.
4. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.
5. Le Parti concordano sin d'ora che, eccetto in caso di dolo o colpa grave, eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dagli accordi attuativi.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (*e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire*) che i “*dati personali*” forniti, anche verbalmente ai fini del presente Protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del Protocollo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini

statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

2. Titolari per quanto concerne il trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
3. Le Parti si impegnano a disciplinare eventuali ulteriori aspetti relativi al trattamento di dati personali negli accordi attuativi previsti all'art. 2.

Art.8

Oneri

1. La sottoscrizione del presente Accordo non comporta assunzione di impegni finanziari per le Parti che sosterranno con proprie risorse le spese rispettivamente derivanti dalle attività di collaborazione.

Art. 9

Durata, modifiche e risoluzione

1. Il presente Accordo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Eventuali modifiche dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.
3. L'Accordo potrà essere rinnovato previa congiunta valutazione positiva delle attività svolte nel corso della vigenza dello stesso, a cura dei membri del Comitato di coordinamento, e previo accordo scritto fra le Parti.
4. Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della convenzione medesima.

Art. 10

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, data dell'ultima firma digitale.

IL COMANDANTE DEL COMANDO UNITÀ
FORESTALI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI
CARABINIERI

(Gen. C.A. Antonio Pietro Marzò)

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONSIGLIO PER LA
RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA

(Dott. Stefano Vaccari)
